



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 66 del 03/09/2026

**MISURE PER LA DIGNITA' DEL LAVORO BRACCIANTILE IN AGRICOLTURA E NEGLI ALTRI
SETTORI PRODUTTIVI E PER IL CONTRASTO DEL CAPORALATO E DELLO SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO**

*Proponenti: Francesco Picarone, Maurizio Petracca, Francesca Amirante, Carmela Fiola, Salvatore Madonna,
Massimiliano Manfredi, Corrado Matera, Loredana Raia, Marco Villano, Giorgio Zinno*

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

presentata dal Consigliere Regionale Franco Picarone

"MISURE PER LA DIGNITÀ DEL LAVORO BRACCIANTILE IN AGRICOLTURA E NEGLI ALTRI SETTORI PRODUTTIVI E PER IL CONTRASTO DEL CAPORALATO E DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO"

Napoli, 2 settembre 2026

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione Campania, nell'esercizio delle proprie competenze legislative di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e in raccordo con le disposizioni della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, del Piano Triennale nazionale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, e del Regolamento (UE) 2021/2115 sulla condizionalità sociale nella PAC 2023-2027:

- promuove l'inclusione sociale e favorisce l'integrazione dei lavoratori migranti impiegati in agricoltura;
- tutela la dignità del lavoro dei braccianti agricoli e il loro diritto di svolgerlo decorosamente, in piena sicurezza e senza alcuna forma di sottomissione e di sfruttamento;
- contrasta il fenomeno dell'intermediazione illecita di manodopera agricola (caporalato) nelle sue forme organizzative e nelle sue ricadute sociali, abitative e di sicurezza;
- sostiene le aziende agricole che operano nella legalità e favorisce la trasparenza del mercato del lavoro agricolo;
- estende, laddove espressamente previsto dalla presente legge, le misure di accoglienza, accompagnamento e tutela ai lavoratori vittime di sfruttamento occupati in settori produttivi diversi dall'agricoltura, in coerenza con l'esperienza maturata dai progetti regionali Su.Pr.Eme.

2. La presente legge si raccorda con il sistema di condizionalità sociale previsto dall'art. 14 del Regolamento (UE) 2021/2115, valorizzando i fondi PAC come leva di contrasto al lavoro irregolare.

3. Le misure di cui agli artt. 4 e 7-ter, in quanto relative all'accoglienza abitativa e ai servizi di accompagnamento all'emersione dallo sfruttamento, si applicano

anche ai lavoratori vittime di sfruttamento occupati in settori produttivi diversi dall'agricoltura, fermo restando che il Sistema Organizzativo di cui agli artt. 9-13 e gli incentivi di cui all'art. 3 restano riferiti, in via prioritaria, al lavoro bracciantile agricolo.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per:

- "bracciante agricolo": il lavoratore che svolge attività manuale nei campi, a prescindere dalla nazionalità e dalla tipologia contrattuale;
- "caporalato": l'intermediazione illecita di manodopera agricola e lo sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art. 603-bis del Codice Penale, come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199;
- "lavoratore vittima di sfruttamento": il lavoratore, occupato in agricoltura o in altro settore produttivo, sottoposto a condizioni di lavoro o di vita degradanti ai sensi dell'art. 603-bis, terzo comma, del Codice Penale, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno e dalla presentazione di denuncia;
- "progetti Su.Pr.Eme": i progetti regionali Su.Pr.Eme, Più Su.Pr.Eme e Su.Pr.Eme2 di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, quali esperienze di riferimento per l'attuazione della presente legge;
- "accoglienza a bassa soglia": il modello di accoglienza che garantisce l'accesso a servizi essenziali e ad una soluzione abitativa temporanea senza subordinarlo al possesso di requisiti formali ulteriori rispetto alla condizione di sfruttamento o di marginalità, ivi comprese le strutture di accoglienza autorganizzate (SAI), gli ostelli sociali e gli appartamenti-ponte di cui all'art. 4, comma 1-bis;
- "azienda agricola virtuosa": l'impresa agricola iscritta o ammissibile alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità di cui all'art. 6 del D.L. 91/2014, convertito dalla Legge 116/2014, e che rispetti i requisiti di cui alla presente legge;

- "condizionalità sociale": il regime previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) 2021/2115 che subordina i pagamenti PAC al rispetto delle norme in materia di occupazione, sicurezza e lavoro;
- "rigenerazione urbana": gli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi della Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 13 e della Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 5.

SEZIONE II – ALLOGGI E SERVIZI PER I BRACCIANTI AGRICOLI E PER I LAVORATORI VITTIME DI SFRUTTAMENTO

Art. 3 (Incentivi per alloggi e servizi sociali)

1. La Regione concede contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ammissibile alle seguenti categorie di soggetti, regolarmente costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge:

- associazioni del Terzo Settore iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- cooperative sociali di tipo A e B ai sensi della Legge 381/1991;
- comunità parrocchiali e altri enti del privato sociale regolarmente riconosciuti;
- consorzi di aziende agricole costituiti esclusivamente tra imprese aderenti alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità.

2. I contributi sono destinati alla realizzazione e gestione di alloggi sociali e alla fornitura di servizi assistenziali volti al miglioramento della qualità della vita dei braccianti agricoli, dei lavoratori migranti e dei soggetti senza fissa dimora impiegati in agricoltura, nonché, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1-bis, dei lavoratori vittime di sfruttamento occupati in altri settori produttivi e delle persone in condizione di marginalità grave. La spesa per i contributi di cui al presente articolo è posta a carico della Regione nel limite massimo di euro 500.000 in conto capitale (Titolo 2) e di euro 150.000 in parte corrente (Titolo 1) per l'esercizio 2026, e nel limite massimo di euro 600.000 in conto capitale e di

euro 150.000 in parte corrente per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, a valere sulla Missione 16, Programma 1 del bilancio regionale. I contributi si attivano esclusivamente a seguito di Avviso pubblico adottato ai sensi dell'art. 6. Agli interventi concorrono altresì, nei limiti e secondo le procedure della rispettiva normativa di settore, le risorse del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, con particolare riferimento alla quota del Fondo Povertà destinata agli interventi per le persone in condizione di povertà estrema e senza dimora ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, senza che la presente legge ne disponga l'attivazione autonoma.

3. Agli interventi di cui al presente articolo concorrono altresì, nei limiti e secondo le procedure ivi previste, le risorse del piano straordinario pluriennale per gli alloggi dei lavoratori stagionali agricoli di cui al decreto-legge n. 144 del 2026. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere, ai fini della rifunionalizzazione di cui all'art. 4, comma 1, agli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati alla Regione Campania o ai Comuni campani dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), previa intesa con l'ente assegnatario. L'utilizzo di immobili confiscati non modifica i tetti massimi di spesa di cui al comma 2.

Art. 4 (Condizioni per l'accesso alle agevolazioni)

1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 3, i soggetti richiedenti devono rispettare le seguenti condizioni:

- gli alloggi devono essere realizzati esclusivamente mediante interventi di rifunionalizzazione di immobili abbandonati o dismessi, senza consumo di suolo e senza aumento di cubatura, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 5 (art. 33-quater della LR 16/2004, come introdotto dalla LR 5/2024), dalla Legge Regionale n. 13/2022 sulla rigenerazione urbana, e dal Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (c.d. Salva Casa), convertito con Legge 24 luglio 2024, n. 105;
- la destinazione d'uso degli immobili che beneficiano delle provvidenze della presente legge è vincolata alla funzione di alloggio sociale per braccianti agricoli, lavoratori migranti e soggetti senza fissa dimora

impiegati in agricoltura, secondo le modalità differenziate di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo;

- gli alloggi devono essere integrati nel tessuto urbanistico e abitativo ordinario del Comune in cui sono localizzati; sono espressamente esclusi dal finanziamento: le strutture collettive destinate in via esclusiva a lavoratori agricoli o a categorie mono-etniche; gli insediamenti abitativi concentrati in aree periferiche o rurali isolate dal centro urbano; ogni tipologia di soluzione abitativa che, per caratteristiche dimensionali, localizzazione o modalità di gestione, possa determinare fenomeni di segregazione sociale o esclusione dalla vita comunitaria; ciascuna unità immobiliare finanziata non può ospitare più di otto posti letto, con obbligo di rispetto degli standard igienico-sanitari regionali vigenti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- i servizi da erogare devono comprendere almeno:
 - supporto alla regolarizzazione della posizione lavorativa e assistenza nella contrattualizzazione con le imprese agricole;
 - trasporto collettivo organizzato dei braccianti dalle sistemazioni abitative alle aziende agricole e viceversa, quale alternativa ai trasporti irregolari dei caporali;
 - mediazione linguistica e formazione di base sulla lingua italiana, sui diritti dei lavoratori, sui contratti collettivi applicabili e sull'organizzazione istituzionale;
 - accrescimento della capacità professionale dei braccianti, anche in raccordo con i CAA e le Organizzazioni Agricole;
 - assistenza sanitaria di base e legale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti contrattuali;
 - raccordo con i servizi del SSR per l'iscrizione ai registri ASL e l'accesso al medico di base e alle prestazioni LEA.

1-bis. Nel rispetto dei criteri anti-segregazione di cui al comma 1, lettera a), e in coerenza con i modelli di accoglienza a bassa soglia di cui all'art. 2, gli interventi finanziabili comprendono le seguenti tipologie, anche cumulabili tra loro nell'ambito di una stessa rete territoriale di accoglienza:

- strutture di accoglienza autorganizzate, comprese quelle aderenti al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) di cui al D.Lgs. 142/2015;
- foresterie e ostelli sociali a posti letto, nei quali il lavoratore ospitato partecipa alla spesa di gestione in misura calmierata e proporzionata al proprio reddito, secondo criteri stabiliti dall'Avviso pubblico di cui all'art. 6, al fine di generare percorsi di autonomia abitativa e microeconomie locali;
- appartamenti-ponte di tipo temporaneo, destinati all'accompagnamento del lavoratore verso una soluzione abitativa autonoma, con durata massima di permanenza stabilita dal Regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

1-ter. La Regione promuove la diffusione sul territorio di strutture di piccole dimensioni secondo i modelli di cui al comma 1-bis, evitando il ricorso esclusivo a modelli di tipo dormitorio o di sola accoglienza emergenziale (housing first).

3. Per gli immobili di proprietà di soggetti pubblici — ivi compresi i Comuni, le Province, la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e gli altri enti pubblici — la destinazione d'uso sociale di cui al comma 1, lettera b), è permanente e non può essere modificata se non con legge regionale che accerti il definitivo venir meno del fabbisogno di alloggi per braccianti agricoli nell'area territoriale interessata.

4. Per gli immobili di proprietà di soggetti privati — ivi compresi le associazioni del Terzo Settore, le cooperative sociali e le comunità parrocchiali — si applicano le seguenti disposizioni:

- il vincolo di destinazione d'uso sociale ha una durata minima di sei anni e massima di venti anni, determinata dall'Avviso pubblico di cui all'art. 6 in funzione del titolo giuridico in base al quale il soggetto beneficiario dispone dell'immobile, secondo i seguenti criteri: per gli immobili in piena proprietà del soggetto beneficiario, il vincolo è di venti anni a decorrere dal collaudo delle opere di rifunzionalizzazione; per gli immobili detenuti in forza di contratti di comodato, concessione o locazione da parte di enti pubblici,

società partecipate o gestori di reti infrastrutturali (quali, a titolo esemplificativo, le Ferrovie dello Stato, l'Ente Autonomo Volturno e le società del Gruppo FS), il vincolo ha durata pari a quella residua del titolo di disponibilità, con un minimo di sei anni, rinnovabile in caso di rinnovo del titolo medesimo; in nessun caso il contributo regionale può eccedere, in proporzione, la durata del vincolo così determinata;

- il vincolo è trascritto nei registri immobiliari a cura e a spese della Regione, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo, con indicazione dell'ente beneficiario, della durata e del contenuto del vincolo; la trascrizione è opponibile a qualsiasi avente causa, a titolo oneroso o gratuito, dall'immobile; per gli immobili detenuti in forza di titoli diversi dalla piena proprietà, in luogo della trascrizione si procede all'annotazione del vincolo nel relativo contratto e alla sua comunicazione al proprietario dell'immobile;
- in caso di alienazione dell'immobile durante il periodo di vincolo, ovvero in caso di mutamento della destinazione d'uso alla scadenza del vincolo, la Regione Campania ha diritto di prelazione legale all'acquisto dell'immobile al valore determinato dall'Agenzia delle Entrate sulla base del valore catastale rivalutato; il proprietario è tenuto a notificare alla Regione la propria intenzione di alienare o mutare destinazione con un preavviso di almeno novanta giorni; la Regione esercita il diritto di prelazione entro sessanta giorni dalla notifica, decorsi i quali vi rinuncia;
- la violazione del vincolo — anche realizzata indirettamente mediante frazionamento dell'unità immobiliare, operazioni straordinarie societarie, conferimento in fondi immobiliari o altri atti elusivi — comporta la decadenza immediata dall'agevolazione, con obbligo di restituzione dell'intero contributo percepito maggiorato del cinquanta per cento a titolo di penale, nonché degli interessi legali maturati dalla data di erogazione; l'importo dovuto è riscosso dalla Regione mediante ingiunzione di pagamento con efficacia di titolo esecutivo.

5. I soggetti richiedenti devono essere in possesso della certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e non devono avere a proprio carico condanne, anche non definitive, per i reati di cui all'art. 603-bis c.p. o per delitti associativi di tipo mafioso.

Art. 5 (Raccordo con la condizionalità sociale PAC)

1. La Regione, avvalendosi delle proprie competenze in materia di politiche agricole e dei fondi strutturali di propria gestione, assume le misure necessarie affinché i soggetti che accedono ai contributi regionali in materia di lavoro agricolo rispettino le condizioni di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 2021/2115 sulla condizionalità sociale.

2. In sede di programmazione delle risorse PSR/FEASR di competenza regionale, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di Agricoltura, prevede criteri premiali per le aziende agricole che:

- aderiscono alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità;
- applicano regolarmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i braccianti agricoli;
- utilizzano i servizi del Sistema Organizzativo di cui alla Sezione III della presente legge per il reperimento della manodopera.

SEZIONE III – PROCEDURE E STRUMENTI DI INTERVENTO

Art. 6 (Modalità procedurali per l'accesso alle agevolazioni)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, la Regione emana apposito Avviso pubblico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), richiedendo ai soggetti indicati di presentare Manifestazioni di Interesse (MI) relative agli interventi che intendono realizzare.

2. La MI è costituita dal "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" di cui al D.Lgs. 36/2023, relativo all'intervento proposto. Le MI sono redatte in base a un

format predisposto dalla Direzione Generale competente e pubblicate sulla piattaforma telematica regionale.

3. Sono ammesse a valutazione soltanto le MI per le quali la certificazione antimafia, richiesta dall'Amministrazione regionale, non evidenzia cause ostative.

4. L'Avviso stabilisce i criteri di valutazione e selezione, la documentazione tecnico-amministrativa richiesta e le procedure di liquidazione e pagamento, da regolarsi con apposito Regolamento della Giunta Regionale.

Art. 7 (Protocollo di legalità)

1. Per l'efficace attuazione della presente legge è sottoscritto un "Protocollo di legalità" tra la Regione Campania, le Prefetture territorialmente competenti, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, il Comando Regionale Carabinieri, l'INPS, le Aziende Sanitarie Locali, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le organizzazioni del Terzo Settore che attuano in regione Campania il Programma Unico ex art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. 286/98, attraverso i programmi antitratta finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui al D.Lgs. 24/2014.

2. Il Protocollo prevede, in particolare:

- lo scambio costante di informazioni sulle irregolarità rilevate nel settore agricolo, con raccordo con il Sistema Informativo nazionale per la lotta al caporalato in agricoltura previsto dal Decreto Lavoro 2023;
- la costituzione di un "Gruppo di Audit" composto da rappresentanti di ciascun soggetto sottoscrittore, operante alla diretta dipendenza del Prefetto territorialmente competente, con il compito di svolgere controlli di sistema sull'attuazione degli interventi recati dalla presente legge;

- l'attivazione di un canale di segnalazione riservato e multilingue — accessibile tramite piattaforma digitale, numero verde gratuito e sportello fisico presso i SIRB — per consentire ai lavoratori di denunciare situazioni di sfruttamento senza timore di ritorsioni; il canale è gestito in raccordo con il numero nazionale anti-tratta 800.290.290 e garantisce l'anonimato del segnalante;
- il raccordo operativo con il Piano nazionale anti-tratta di cui al D.Lgs. 24/2014, per l'inserimento nelle misure di protezione e assistenza del Programma Unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ex art. 18 del D.Lgs. 286/1998 dei lavoratori vittime di sfruttamento grave; per i lavoratori stranieri che denunciano i propri sfruttatori sono attivati i percorsi di accesso al permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 18-ter del D.Lgs. 286/1998;
- la garanzia di assistenza legale gratuita ai lavoratori vittime di sfruttamento che intendano sporgere denuncia, erogata tramite convenzioni con gli Ordini degli Avvocati territorialmente competenti e con le organizzazioni del Terzo Settore aderenti al Protocollo.

SEZIONE IV – SISTEMA ORGANIZZATIVO PER IL MERCATO DEL LAVORO BRACCIANTILE

Art. 7-bis (Tutela delle lavoratrici agricole)

1. La Regione Campania riconosce che le lavoratrici agricole — in particolare le donne migranti e le lavoratrici stagionali — sono esposte a forme specifiche e aggravate di sfruttamento, ivi comprese molestie sessuali, ricatti, violenze fisiche e psicologiche, sfruttamento sessuale connesso al rapporto di lavoro e discriminazioni retributive.

2. I soggetti del Sistema Organizzativo di cui agli artt. 9-13 e i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 sono tenuti a:

- designare un referente di genere, con funzioni di punto di contatto per le lavoratrici che intendano segnalare situazioni di sfruttamento, molestia o violenza;
- garantire che i servizi di accoglienza e di assistenza di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), siano erogati in spazi separati per genere e con la presenza di mediatrici culturali di sesso femminile, ove richiesto dalle beneficiarie;
- assicurare alle lavoratrici informazioni, anche in lingua madre, sui propri diritti, sui servizi di supporto disponibili e sulle modalità di accesso alla tutela legale e sanitaria.

3. La Regione, in raccordo con i Centri Antiviolenza regionali e con le strutture di cui alla Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 11 (Legge Regionale sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere in Campania), predispone percorsi dedicati di assistenza, protezione e reinserimento lavorativo per le lavoratrici vittime di sfruttamento e violenza, nel limite massimo di euro 200.000 per ciascun anno del triennio 2026-2028, a valere sulla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale. Detti percorsi sono coordinati con quelli previsti dal Protocollo di legalità di cui all'art. 7 e con il Programma Unico nazionale di emersione, assistenza e integrazione sociale ex art. 18 del D.Lgs. 286/1998.

4. Il TRCC di cui all'art. 8 monitora annualmente la dimensione di genere del fenomeno bracciantile in Campania, con rilevazione disaggregata per sesso dei dati relativi a: retribuzioni, incidenza di lavoro irregolare, segnalazioni di sfruttamento e accesso ai servizi di tutela. I risultati del monitoraggio sono inclusi nel Rapporto annuale di cui all'art. 18.

Art. 7-ter (Servizi di accompagnamento all'emersione e segretariato sociale di prossimità)

1. La Regione Campania, nei limiti delle proprie competenze costituzionali e fermo restando che la disciplina dello stato civile, dell'anagrafe, dell'immigrazione e del diritto di asilo è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi

dell'art. 117, secondo comma, lettere b) e i), della Costituzione, istituisce un servizio regionale di segretariato sociale di prossimità ("Stazioni di Posta") con funzione di accompagnamento, orientamento e facilitazione procedurale per i lavoratori vittime di sfruttamento.

2. Le Stazioni di Posta, attivate dai PL d'intesa con i Comuni ai sensi dell'art. 13-bis, forniscono ai lavoratori vittime di sfruttamento, anche in lingua madre, informazione, orientamento e accompagnamento amministrativo, senza alcuna sostituzione delle funzioni e delle competenze proprie degli uffici statali e comunali, in relazione a:

- l'accesso all'iscrizione anagrafica, ivi compresa la richiesta di residenza nella via fittizia o virtuale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e della Circolare ISTAT n. 29/1992, secondo le linee guida adottate in materia dall'ISTAT e dall'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA), in raccordo con i Comuni territorialmente competenti e in coerenza con la proposta di legge regionale in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora, ove approvata;
- l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale e l'accesso alle prestazioni LEA, in raccordo con le Aziende Sanitarie Locali e con le linee guida ministeriali sulla vulnerabilità sanitaria;
- l'accesso ai percorsi di regolarizzazione del soggiorno, ivi compresi la richiesta di protezione speciale e di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 18-ter del D.Lgs. 286/1998, la domanda di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per accordo di integrazione, in raccordo con le Questure territorialmente competenti, le Prefetture e gli enti accreditati al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);
- l'orientamento e l'accompagnamento, tramite gli istituti di credito e gli intermediari finanziari operanti sul territorio, all'apertura di un conto di base ai sensi dell'art. 126-noviesdecies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), come modificato in attuazione della Direttiva 2014/92/UE;

- l'orientamento all'accesso ai percorsi per il conseguimento della patente di guida, anche attraverso il raccordo con le autoscuole del territorio e con eventuali misure di sostegno economico previste da altre leggi regionali.

2-bis. Nell'erogazione dei servizi di cui al comma 2, i Poli Sociali e le Stazioni di Posta tengono conto della valutazione concreta e complessiva della condizione di vulnerabilità del lavoratore, che include — in conformità con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di stato di bisogno ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale, da ultimo ribaditi con sentenza della Corte di Cassazione n. 31546 del 2026 — il reddito familiare, le persone a carico, le spese di sostentamento, le condizioni abitative e l'accesso ai servizi essenziali, indipendentemente dalla disponibilità formale di un contratto di lavoro o di altra forma di reddito.

3. Le Stazioni di Posta operano in via prioritaria, ma non esclusiva, presso le strutture di accoglienza di cui all'art. 4, comma 1-bis, e costituiscono requisito qualificante per la valutazione delle Manifestazioni di Interesse di cui all'art. 6 ai fini dell'attribuzione di punteggi premiali.

3-bis. I Poli Sociali sono finanziati dalla Regione Campania tramite convenzione diretta con soggetti del Terzo Settore selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica. I Comuni non sostengono oneri aggiuntivi derivanti dall'istituzione dei Poli Sociali: essi partecipano alla rete dei servizi con il personale dei servizi sociali già in organico e con gli sportelli territoriali già attivi, senza nuovi stanziamenti a carico dei propri bilanci. La spesa per il funzionamento dei Poli Sociali è posta a carico della Regione Campania nel limite massimo di euro 450.000 per ciascun anno del triennio 2026-2028, a valere sulla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale.

4. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrive protocolli d'intesa con la Prefettura, le Questure, l'ANUSCA Campania, l'Ordine dei Medici e le Aziende Sanitarie Locali, al fine di disciplinare le modalità operative di raccordo tra le Stazioni di Posta e gli uffici competenti, nel rispetto delle competenze esclusive statali in materia.

Art. 8 (Tavolo Regionale di Contrasto al Caporalato e allo Sfruttamento Lavorativo (TRCC))

1. Il Tavolo regionale di Contrasto al Caporalato, già istituito con Delibera di Giunta Regionale 30 giugno 2021, n. 284 nell'ambito del programma Su.Pr.Eme, è rafforzato e reso organo strutturale e permanente della Regione, con la denominazione di "Tavolo Regionale di Contrasto al Caporalato e allo Sfruttamento Lavorativo" (TRCC), e assume le funzioni di studio, analisi, indirizzo e concertazione di cui al presente articolo, senza che sia istituito a tal fine un autonomo e distinto Osservatorio Regionale.

1-bis. In considerazione delle caratteristiche e dell'incidenza che la presente legge riserva al lavoro bracciantile agricolo, il coordinamento del TRCC è assicurato congiuntamente dall'Assessore regionale all'Agricoltura e dall'Assessore regionale alle Politiche per l'Immigrazione o loro delegati, secondo le modalità previste dal successivo comma 5 del presente articolo.

1-quater. Resta confermata la composizione del Tavolo già stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 284/2021, integrata, ai sensi del comma 6, dalla rappresentanza dei soggetti del Sistema Organizzativo di cui agli artt. 9-13 della presente legge e dalla partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale della Campania o di un Consigliere regionale da questi delegato.

1-ter. Resta ferma la possibilità per il TRCC di proseguire la propria partecipazione al programma Su.Pr.Eme e ad altre iniziative cofinanziate da fondi europei e nazionali, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai rispettivi atti di programmazione, fermo restando che la presente legge regionale non dispone né può disporre l'attivazione di tali fondi, riservata ai relativi provvedimenti nazionali ed europei.

2. Il TRCC esercita le proprie funzioni di studio, analisi e indirizzo con riferimento all'intero fenomeno dello sfruttamento lavorativo nel territorio regionale, inclusi i settori dell'edilizia, della logistica, della ristorazione, del turismo e dei servizi, in coerenza con l'ambito di applicazione esteso di cui all'art. 1, comma 3. A tale

fine, il TRCC si raccorda con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro della Campania e con il Sistema informativo per la lotta al caporalato di cui al decreto-legge n. 144 del 2026, e include nel Programma annuale di attività di cui al comma 3 un'analisi disaggregata per settore produttivo del fenomeno dello sfruttamento lavorativo nel territorio campano.

3. Il TRCC è lo strumento di cui la Regione si avvale per:

- effettuare studi, analisi e indagini sul lavoro bracciantile in agricoltura, anche avvalendosi dei dati dell'INPS, dell'INL e dell'ISTAT;
- elaborare proposte per il miglioramento delle policy regionali volte a conferire trasparenza e dignità al lavoro dei braccianti agricoli;
- raccordarsi con il Sistema Informativo nazionale per la lotta al caporalato, di cui al D.Lgs. previsto dal Decreto Lavoro 2023;
- monitorare l'applicazione della condizionalità sociale PAC nel territorio campano.

4. Il TRCC predispone annualmente un Programma di attività

5. Le risorse umane del TRCC sono individuate tra il personale

6. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposita delibera che, modificando o sostituendo la Delibera di Giunta Regionale n. 284/2021

- il nuovo assetto di coordinamento congiunto Agricoltura-Immigrazione di cui al comma 1-bis;
- la composizione del TRCC, con indicazione del numero dei componenti, dei profili professionali richiesti, ivi compresa, in aggiunta ai soggetti già partecipanti al Tavolo ai sensi della Delibera n. 284/2021, la rappresentanza dei soggetti del Sistema Organizzativo di cui agli artt. 9-13 e la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale o di un

Consigliere regionale da questi delegato, delle modalità di selezione interna e della durata dell'incarico di coordinamento;

- le partecipazioni al TRCC sono svolte a titolo gratuito e non danno diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- le modalità organizzative della segreteria tecnica congiunta di cui al comma 1-bis e le risorse strumentali assegnate per il primo esercizio di attività, nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale;
- il regolamento interno di funzionamento del TRCC, con le modalità di adozione delle deliberazioni, i criteri di programmazione annuale e le forme di pubblicità degli atti;
- i flussi informativi e le modalità operative di interfaccia tra il TRCC e ciascun nodo del Sistema Organizzativo di cui agli artt. 9-13, con indicazione dei dati da trasmettere, della cadenza temporale e degli standard tecnici della piattaforma digitale regionale;
- le modalità di raccordo tra il TRCC e il Sistema Informativo nazionale per la lotta al caporalato, nonché con le banche dati dell'INPS, dell'INL e dell'ISTAT rilevanti per le finalità di cui all'art. 8, comma 2.

7. La delibera di cui al comma 6 è adottata sentita la Commissione consiliare competente in materia di Agricoltura ed è presupposto necessario per l'adozione delle Linee di Sviluppo del Sistema Organizzativo di cui all'art. 14.

8. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri

Art. 9 (Sistema organizzativo per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro bracciantile)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è realizzato un Sistema Organizzativo digitale integrato, composto da:

- "Partenariati Locali per la gestione e diffusione delle informazioni sulla forza di lavoro bracciantile" (PL);

- "Sportelli Informativi per il Reperimento dei Braccianti" (SIRB);
- "Unità per la Conoscenza dei Fabbisogni di Lavoro Bracciantile" (UCoFaB);
- "Centri Comprensoriali per il Lavoro Bracciantile in Agricoltura" (CCLaB).

2. Le comunicazioni tra le articolazioni del Sistema Organizzativo avvengono tramite piattaforma web regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

3. Il Sistema Organizzativo si raccorda funzionalmente con i Centri per l'Impiego e con la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità di cui all'art. 6 del D.L. 91/2014.

Art. 10 (Partenariati Locali (PL))

1. I PL sono attivati nelle aree territoriali nelle quali il ricorso al lavoro bracciantile è più consistente, sulla base di una mappatura dei fabbisogni aggiornata annualmente dal TRCC.

2. I PL sono costituiti tra Associazioni del Terzo Settore, cooperative, Organizzazioni Agricole Professionali e Enti Locali. Essi hanno il compito di:

- raccogliere, centralizzare e gestire le informazioni sulla consistenza e composizione della forza di lavoro bracciantile disponibile per l'impiego in agricoltura;
- alimentare in tempo reale la piattaforma digitale regionale per l'elaborazione delle informazioni sulla disponibilità di manodopera;
- realizzare, in raccordo con le Organizzazioni Agricole e con il supporto del TRCC, iniziative informative e formative rivolte ai braccianti e in particolare agli immigrati.

Art. 11 (Sportelli Informativi per il Reperimento dei Braccianti (SIRB))

1. I SIRB sono attivati dai PL e sono preposti alla diffusione delle informazioni sulla consistenza e composizione della forza lavoro bracciantile in agricoltura.

2. I SIRB operano anche in raccordo con le strutture dei CAF e dei patronati sindacali presenti sul territorio per l'assistenza ai lavoratori nella fruizione dei servizi pubblici. 3. Le spese di funzionamento dei SIRB sono a carico della Regione, regolate da apposita convenzione ai sensi dell'art. 14, nel limite massimo di euro 25.000 per ciascun SIRB per anno, per un totale non superiore a euro 125.000 annui per l'insieme dei SIRB attivati, a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale.

Art. 12 (Unità per la Conoscenza dei Fabbisogni di Lavoro Bracciantile (UCoFaB))

1. Le UCoFaB sono attivate dalle Organizzazioni Agricole Professionali maggiormente rappresentative a livello regionale, nell'ambito dei CAA, con il compito di censire giornalmente i fabbisogni di lavoro bracciantile espressi dalle aziende agricole associate.

Art. 13 (Centri Comprensoriali per il Lavoro Bracciantile in Agricoltura (CCLaB))

1. I CCLaB sono costituiti presso i Centri per l'Impiego territorialmente competenti e rappresentano il punto di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro bracciantile in agricoltura. Le funzioni attribuite ai CCLaB dalla presente legge sono esercitate dal personale già in organico dei Centri per l'Impiego, nell'ambito delle dotazioni umane e strumentali esistenti, previa ricognizione della Direzione Generale competente in materia di lavoro che attesti la capienza dell'organico rispetto ai nuovi compiti assegnati. L'istituzione dei CCLaB non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. I CCLaB, sulla base delle comunicazioni ricevute dai PL (via SIRB) e dalle UCoFaB, provvedono a:

- evadere le richieste di manodopera bracciantile nell'ordine temporale di arrivo;

- comunicare per ciascun bracciante disponibile il compenso giornaliero calcolato secondo il vigente CCNL per i braccianti agricoli;
- trasmettere ai PL, agli SIRB e alle UCoFaB la conferma dell'avvenuto incrocio domanda-offerta.

3. Le UCoFaB informano le aziende agricole associate dell'avvenuto soddisfacimento dei fabbisogni espressi e richiedono l'accettazione della proposta. La proposta si intende accettata ove non intervengano indicazioni contrarie entro due ore dalla trasmissione.

4. I PL, ricevuta la comunicazione di avvenuto incrocio, informano i soggetti preposti all'erogazione dei servizi di trasporto di cui all'art. 4, comma 1, lettera c).

5. Il percorso di accesso del lavoratore al Sistema Organizzativo si articola nelle seguenti fasi, obbligatoriamente rispettate da tutti i soggetti coinvolti:

- registrazione volontaria e gratuita presso il SIRB di riferimento, anche in lingua madre con il supporto di un mediatore culturale; la registrazione non richiede la regolarità del soggiorno ai fini dell'accesso alle informazioni e ai servizi di assistenza di base, fermi restando i requisiti di legge per la stipula del contratto di lavoro;
- profilazione delle competenze e delle disponibilità lavorative, con inserimento nella banca dati del Sistema Organizzativo e trasmissione al CCLaB competente per territorio;
- informazione sulle opportunità di lavoro disponibili, con illustrazione delle condizioni contrattuali, della retribuzione giornaliera prevista dal CCNL applicabile e dei diritti del lavoratore, prima di qualsiasi abbinamento con un'azienda agricola;
- abbinamento con aziende agricole aderenti alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità o che abbiano sottoscritto il Protocollo di legalità di cui all'art. 7, con esclusione di qualsiasi intermediazione remunerata non autorizzata;

- accompagnamento post-impiego, con monitoraggio a cura del PL di riferimento sulle condizioni di lavoro effettive e sulla corretta applicazione del CCNL, nei trenta giorni successivi all'avvio del rapporto di lavoro.

Art. 13-bis (Ruolo dei Comuni nell'attuazione della legge)

1. I Comuni, singoli o associati, costituiscono soggetti istituzionali essenziali nell'attuazione della presente legge, in ragione delle loro competenze in materia di politiche abitative, servizi sociali, anagrafe e inclusione sociale.

2. La Regione stipula Accordi di Programma con i Comuni, o con le loro forme associative, delle aree territoriali ad alta intensità di lavoro bracciantile, individuate dal TRCC ai sensi dell'art. 8. Gli Accordi di Programma definiscono:

- il contributo dei Comuni alla programmazione territoriale degli interventi abitativi e dei servizi di cui alla presente legge, con indicazione delle aree idonee all'insediamento degli alloggi sociali integrati nel rispetto dei criteri anti-segregazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);
- le modalità di raccordo tra i servizi sociali comunali, i SIRB e i CCLaB, con designazione di un referente comunale unico per l'attuazione della legge nel territorio di competenza;
- le forme di partecipazione dei Comuni al monitoraggio degli interventi realizzati nel proprio territorio, con trasmissione semestrale al TRCC dei dati relativi alla presenza di braccianti agricoli, alle condizioni abitative rilevate e alle eventuali situazioni di sfruttamento segnalate.

3. I Comuni delle aree ad alta intensità bracciantile hanno accesso in tempo reale ai dati della piattaforma digitale regionale del Sistema Organizzativo relativi al proprio territorio, limitatamente alle informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di programmazione dei servizi sociali e di monitoraggio delle condizioni abitative dei braccianti agricoli, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

4. I Comuni possono destinare immobili di proprietà comunale, inutilizzati o sottoutilizzati, agli interventi di alloggio sociale di cui all'art. 3, a condizioni agevolate da definirsi nell'Accordo di Programma. In tal caso il vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 4, comma 3, si applica nella forma del vincolo permanente per soggetti pubblici.

5. La Regione, nell'ambito del Fondo Sociale Regionale, destina ai Comuni che sottoscrivano gli Accordi di Programma di cui al comma 2 risorse in proporzione all'intensità del fenomeno bracciantile rilevata dal TRCC nel territorio di riferimento, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per ciascun anno del triennio 2026-2028, a valere sulla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale. I Comuni partecipano agli Accordi di Programma esclusivamente con risorse umane e strumentali già disponibili nei propri servizi sociali, senza nuovi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

Art. 14 (Linee di sviluppo del Sistema Organizzativo)

1. La Regione adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque non prima dell'adozione della delibera di cui all'art. 8, comma 5, apposite "Linee di Sviluppo" rivolte ai soggetti che compongono il Sistema Organizzativo, con indicazioni operative per lo svolgimento dei compiti assegnati.

2. Le spese per il funzionamento del Sistema Organizzativo, ad esclusione delle UCoFaB di cui all'art. 12 e dei CCLaB di cui all'art. 13, sono a carico della Regione e regolate da apposita convenzione con le articolazioni del sistema, nei limiti degli importi massimi annui stabiliti all'art. 11, comma 3. Per il TRCC di cui all'art. 8 non sono previsti oneri ai sensi dell'art. 8, comma 6.

3. Le Linee di Sviluppo sono adottate previa acquisizione del parere del TRCC di cui all'art. 8, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente. Le Linee di Sviluppo definiscono in particolare:

- le procedure operative di ciascun nodo del Sistema Organizzativo, in coerenza con i flussi informativi stabiliti dalla delibera di cui all'art. 8, comma 5;
- gli standard minimi di qualità dei servizi erogati dai soggetti del Sistema Organizzativo, con gli indicatori di monitoraggio che il TRCC utilizza per la valutazione annuale del Sistema;
- le modalità di aggiornamento periodico delle Linee stesse, anche sulla base dei rapporti annuali del TRCC e delle evidenze emerse dai controlli di cui all'art. 15.

SEZIONE V – CONTROLLI E GOVERNANCE

Art. 15 (Controlli amministrativi)

1. La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione assicura lo svolgimento di controlli sistematici sulle attività svolte dalle articolazioni del Sistema Organizzativo di cui all'art. 9.

2. I controlli sono affidati ai Gruppi di Audit di cui all'art. 7 e riguardano in particolare:

- il corretto funzionamento del Sistema Organizzativo per il reperimento della manodopera e la regolarità dell'impiego della stessa da parte delle aziende agricole;
- il rispetto dell'orario di lavoro e delle norme di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- la sussistenza delle condizioni che rendano il lavoro dei braccianti sicuro e dignitoso;
- la conformità degli alloggi realizzati con i contributi regionali agli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

3. I Gruppi di Audit redigono, per ogni operazione di controllo svolta, un Rapporto al Direttore Generale competente. Le evidenze rilevate sono considerate nella definizione delle azioni di miglioramento del Sistema.

Art. 16 (Rispetto del CCNL e revoca delle agevolazioni)

1. Il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i braccianti agricoli vigente costituisce requisito di ammissibilità per l'accesso a tutti gli strumenti pubblici recanti agevolazioni per le aziende agricole ai sensi della presente legge.

2. Laddove nei controlli emergano irregolarità in ordine all'applicazione del CCNL o a violazioni della normativa sulla sicurezza e sul lavoro a carico dei soggetti beneficiari di agevolazioni regionali, la Regione dispone la revoca delle agevolazioni concesse, con obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali, e la segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 17 (Partnership di partecipazione e concertazione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita una "Partnership di partecipazione e concertazione", composta da:

- 4 rappresentanti delle Organizzazioni Agricole Professionali maggiormente significative a livello regionale;
- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative;
- 3 rappresentanti delle Organizzazioni del Terzo Settore operanti nel campo dell'inclusione sociale e della tutela dei migranti;
- 1 rappresentante dell'ANCI Campania;
- 1 rappresentante delle ASL, designato dalla Conferenza Regionale delle ASL Campane.

2. Il Presidente della Partnership è eletto dai componenti tra i rappresentanti delle Organizzazioni Agricole Professionali. La partecipazione alla Partnership è a titolo gratuito per tutti i componenti. Gli oneri organizzativi per lo svolgimento

delle sedute della Partnership sono posti a carico della Regione nel limite massimo di euro 6.000 per ciascun anno, a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale.

3. La Partnership concerta con l'Amministrazione regionale le scelte operative, favorisce l'armonizzazione di tutte le iniziative da realizzare, esamina l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi, ed elabora, ove necessario, proposte migliorative per il superamento di eventuali criticità.

Art. 18 (Rapporto annuale)

1. La Giunta Regionale elabora annualmente un Rapporto sullo stato di attuazione della presente legge, in cui dà conto dei risultati conseguiti, degli esiti delle attività di ricerca del TRCC, delle iniziative realizzate dai PL e delle azioni di controllo svolte.

2. Il Rapporto è trasmesso al Consiglio Regionale con richiesta di approfondimento in una seduta monotematica dedicata alle problematiche dell'inclusione sociale, dell'integrazione dei lavoratori immigrati e del contrasto al caporalato.

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 19 (Clausola di raccordo con la normativa nazionale e comunitaria)

1. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano nel rispetto e in raccordo con:

- la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (contrasto al caporalato);
- il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro);
- il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro sui servizi sociali);
- il Regolamento (UE) 2021/2115 (PAC 2023-2027, condizionalità sociale);
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

- la Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 6 (inclusione sociale persone straniere in Campania);
- la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16, come modificata dalla LR 29 aprile 2024, n. 5 (governo del territorio in Campania);
- la Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 13 (rigenerazione urbana in Campania); il decreto-legge n. 144 del 2026 (piano straordinario pluriennale per gli alloggi dei lavoratori stagionali agricoli e Sistema informativo per la lotta al caporalato).

Art. 20 (Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato complessivamente in euro 1.581.000 per l'esercizio finanziario 2026, in euro 1.681.000 per l'esercizio finanziario 2027 e in euro 1.681.000 per l'esercizio finanziario 2028, si fa fronte come segue: a) per gli oneri a carico dell'Assessorato all'Agricoltura, quantificati in euro 781.000 per l'anno 2026 e in euro 881.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, con le risorse iscritte alla Missione 16, Programma 1 del bilancio regionale, di cui euro 500.000 nel 2026 ed euro 600.000 negli anni 2027 e 2028 al Titolo 2 (spese in conto capitale, per i contributi di rifunionalizzazione degli immobili di cui all'art. 3, comma 2) e per euro 281.000 al Titolo 1 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (spese correnti, per i contributi di gestione degli alloggi, il funzionamento degli SIRB e gli oneri organizzativi della Partnership); b) per gli oneri a carico dell'Assessorato alle Politiche Sociali, quantificati in euro 800.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con le risorse iscritte alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale (spese correnti). 2. La Giunta Regionale è autorizzata a valutare l'attivazione di risorse aggiuntive a valere sul Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 (quota Fondo Povertà ex art. 7, comma 9, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), nei limiti e secondo le procedure previste dalla rispettiva normativa di settore, senza che la presente legge ne disponga l'attivazione autonoma.

Art. 21 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. La Giunta Regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la delibera di cui all'art. 8, comma 6, che definisce composizione, sede, regolamento interno e flussi informativi del TRCC. Entro il medesimo termine il Presidente della Giunta Regionale nomina il Coordinatore del TRCC, sentite le componenti del Tavolo.

3. La Giunta Regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente alla delibera di cui al comma 2: il Regolamento attuativo di cui all'art. 6, comma 4; le Linee di Sviluppo del Sistema Organizzativo di cui all'art. 14, previa acquisizione del parere del TRCC. Entro il medesimo termine sono nominate le strutture operative del Sistema Organizzativo di cui agli artt. 9-13 ed è sottoscritto il Protocollo di legalità di cui all'art. 7.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita la Partnership di partecipazione e concertazione di cui all'art. 17 ed è pubblicato il primo Avviso pubblico di cui all'art. 6.

On. Franco Picarone
Consigliere Regionale – Gruppo PD
Regione Campania – XII Legislatura
Napoli, 2 settembre 2026